



TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale

Livorno, 8 aprile 2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e revisori contabili
Al Consiglio del notariato

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 – vendite immobiliari e concorsuali – disposizioni relative alle vendite e ai termini di sospensione

I Giudici dell'esecuzione dott.ssa Emilia Grassi, dott.ssa. Simona Capurso, e i Giudici delegati dr. Massimo Orlando e dr. Franco Pastorelli;
rilevato che in forza del DL di imminente pubblicazione sarà ulteriormente prorogato il periodo di sospensione dei termini e delle udienze (all'11 maggio) e ritenuto opportuno fornire indicazioni chiare, in modo da evitare la proposizione di istanze superflue

DISPONGONO

quanto segue

A) Disposizioni per le vendite nelle procedure esecutive immobiliari e concorsuali:

1. Con provvedimento dell'11 marzo, è stata disposta
 - la revoca di tutte le vendite fissate fino al 30 aprile
 - la fissazione di una nuova vendita, in un periodo compreso tra il 20 giugno e il 20 luglio 2020.

Il provvedimento è stato adottato in considerazione del fatto che il DL n. 11 dell'8 marzo 2020 aveva disposto il rinvio di tutte le udienze fissate fino al 22 marzo.

2. Con successivo provvedimento del 23 marzo, prendendo atto che nel frattempo era intervenuto il decreto-legge del 17 marzo, che ha disposto il rinvio di tutte le udienze fissate fino al 15 aprile e che ha indicato la data del 30 giugno come (presumibile) fine del periodo di emergenza, è stato disposto che tutte le vendite già fissate fino al 30 aprile (e revocate in forza del decreto dell'11 marzo) siano rifissate in un periodo compreso tra il 20 novembre e il 15 dicembre 2020.

Non è allo stato possibile prevedere quando l'emergenza avrà termine.

E' però evidente che è indispensabile prevedere un lasso di tempo tra la fine dell'emergenza e la data della vendita, perché occorre consentire ai potenziali offerenti di visionare il bene, di ritornarci con tecnici di sua fiducia, di chiedere e ottenere eventuali mutui, ecc.

Tutte operazioni, quelle su indicate, che allo stato sono precluse o comunque estremamente difficoltose, data l'attuale situazione sanitaria.

Tuttavia, in alcuni casi (di seguito indicati) si può ipotizzare che la vendita possa comunque essere svolta, anche nell'attuale condizione.

B) Sospensione dei termini per il versamento del saldo prezzo

Inoltre, è opportuno fornire adeguata informazione ai professionisti sul fatto che la **sospensione dei termini**, disposta dall'art. 83 DL 18/2020, **comporta la sospensione anche del termine per il versamento del saldo prezzo**;

pertanto, considerato che la sospensione riguarda il periodo 9 marzo/11 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe) e quindi **64** giorni:

- se il termine per il versamento del saldo prezzo scadeva (ad esempio) il 12 marzo, (cioè il 4^o giorno dall'inizio del periodo di sospensione) il versamento andrà fatto entro il **15 maggio** (e cioè entro il quarto giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione);
- se il termine per il versamento del saldo prezzo scade il **17 maggio** (e cioè il sesto giorno dall'inizio del periodo di sospensione) il versamento andrà fatto entro il **20.07.2020** (e cioè sommando alla scadenza naturale del termine il numero di **64** giorni, pari all'intero periodo di sospensione, e cioè dal 9 marzo al 11 maggio, salve eventuali proroghe).

C) Termini fissati per i curatori, commissari, liquidatori e professionisti delegati

La sospensione si applica anche a tutti gli altri termini della procedura esecutiva o concorsuale e quindi i professionisti **sono invitati a calcolarli autonomamente**, senza formulare istanze di proroghe superflue.

D) Per quanto riguarda la esecutività del riparto (nelle procedure concorsuali) e del progetto di distribuzione (nelle procedure esecutive):

Quanto al riparto parziale o finale nelle procedure concorsuali:

il curatore, commissario e liquidatore prima di chiedere la esecutività del riparto dovranno attendere il decorso di 15 giorni (art. 110, comma 4, LF) dalla fine del periodo di sospensione (ad oggi fissato all'**11 maggio**).

Quanto al progetto di distribuzione nelle procedure immobiliari:

il professionista delegato prima di formulare al GE la richiesta al GE di autorizzazione a provvedere ai pagamenti, dovrà attendere il decorso di 20 giorni (art. 617 cpc) dalla fine del periodo di sospensione (ad oggi fissato all'**11 maggio**).

Pertanto, fermo restando il provvedimento del 18.03.2020, il professionista delegato si atterrà a quanto indicato nel dispositivo.

E) Segnalazione degli atti urgenti:

Infine, va ribadito quanto già disposto con il provvedimento del 23.03.2020 e cioè che **il professionista deve segnalare, quando invia un atto in PCT, con l'apposito simbolo della "campanella", che si tratta di atto urgente**.

Pertanto

1) casi in cui la vendita potrà essere espletata prima del 20 novembre

si invitano i curatori, commissari, liquidatori e professionisti delegati a valutare l'opportunità di chiedere al Giudice delegato o al Giudice dell'esecuzione assegnatario del fascicolo a fissare la vendita **anche prima del 20 novembre**, purchè non vi sia, obiettivamente, necessità di visionare i beni, ad esempio perché:

- si tratta di beni **immateriali** (marchi, brevetti, ecc.)
- oppure di beni **mobili** che possono essere agevolmente rappresentati da foto;
- o, ancora, di beni **immobili** che sono stati oggetto di riprese video, mediante "*virtual tour*" *et similia*.

Va precisato che la vendita in data precedente al 20 novembre non potrà essere chiesta per la semplice presenza di una offerta irrevocabile all'acquisto, perché non si può consentire ad un singolo soggetto di sfruttare l'eventuale conoscenza personale dei beni in vendita

2) termine per il versamento del saldo prezzo:

si dispone che i curatori, commissari, liquidatori e professionisti delegati:

- **comunicano** (a mezzo PEC o mail o what's app o SMS) **agli aggiudicatari che non hanno ancora versato il saldo prezzo, la data di scadenza del termine;**
- **comunicano la nuova scadenza,** in caso di ulteriori proroghe legislative della sospensione dei termini, senza necessità di alcun provvedimento del giudice delegato o del giudice dell'esecuzione;

3) termini per i curatori, commissari, liquidatori e professionisti delegati:

La sospensione si applica anche a tutti gli altri termini della procedura esecutiva o concorsuale e quindi i professionisti **sono invitati a calcolarli autonomamente, senza formulare istanze di proroghe superflue.**

4) Per quanto riguarda la esecutività del riparto (nelle procedure concorsuali) e del progetto di distribuzione (nelle procedure esecutive):

Quanto al riparto parziale o finale nelle procedure concorsuali:

il curatore, commissario e liquidatore prima di chiedere la esecutività del riparto dovranno attendere il decorso di 15 giorni (art. 110, comma 4, LF) dalla fine del periodo di sospensione (ad oggi fissato all'11 maggio).

Quanto al progetto di distribuzione nelle procedure immobiliari:

Considerato che il DL in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ha stabilito all'11 maggio la fine del periodo di sospensione, il § 3 del predetto provvedimento viene modificato come segue:

Fase della approvazione del progetto di distribuzione

Non prima del 3 giugno ed entro il 20 giugno 2020 (e non più l'8 maggio, come previsto nel provvedimento del 18.03.2020) **limitatamente** ai progetti di distribuzione per i quali sono state depositate tutte le note di precisazione di credito (o i creditori hanno comunicato che non intendono depositarle o hanno chiesto che il professionista delegato tenga conto dell'atto di intervento) e **purchè non abbia ricevuto contestazioni o osservazioni**, il professionista delegato **depositerà una richiesta al GE di autorizzazione a provvedere ai pagamenti**, indicando:

- gli importi da pagare ai creditori (importi che ovviamente devono essere conformi a quanto previsto nel progetto di distribuzione avverso il quale non sono state sollevate contestazioni);
- l'importo liquidato in suo favore a titolo di acconto o di compenso;
- l'Iban al quale ogni pagamento deve essere effettuato;
- che sono state effettuate tutte le comunicazioni ai creditori e al debitore;
- che non ha ricevuto contestazioni o osservazioni;
- la Banca presso la quale è stato acceso il conto intestato alla procedura e il relativo numero di conto.

Questa richiesta verrà **segnalata come urgente dal professionista delegato.**

Il Giudice dell'esecuzione approverà il progetto di distribuzione e la cancelleria inoltrerà a mezzo PEC il provvedimento firmato digitalmente, sia al professionista delegato che alla banca.

5) Segnalazione degli atti urgenti:

si dispone che i curatori, commissari, liquidatori e professionisti delegati segnalino, quando inviano un atto in PCT, con l'apposito simbolo della "campanella", che si tratta di atto urgente.

Gli **atti urgenti** sono i seguenti (ovviamente è possibile che il professionista segnali come urgenti anche altre tipologie di atti, purchè lo siano effettivamente):


5.1) procedure concorsuali

- tutti gli atti relativi al deposito di **riparti parziali e finali nelle procedure concorsuali**, perché con provvedimento del 18.03.2002 è stato disposto che tutti i curatori e liquidatori e i professionisti delegati depositino i riparti, se vi è liquidità superiore a € 200.000,00;
- il deposito del **rendiconto** perchè propedeutico al deposito del riparto finale;
- correlativamente, la **richiesta di liquidazione di acconto o compenso** del curatore, commissario, liquidatore, perchè funzionale al deposito del riparto parziale o finale e perchè risponde alla stessa *ratio* esplicitata nel provvedimento del 18.03.2020;
- i **provvedimenti del Giudice delegato** sulle istanze su indicate
- minuta decreto trasferimento
- istanze pagamento con f24 per cancellazioni gravami e anche
- richieste cancellazioni gravami ex art 108 lf
- le **procedure prefallimentari** nelle quali il difensore ha segnalato l'urgenza;
- i **provvedimenti di liquidazione del compenso nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (giusta provvedimento del 18.03.2020, nr. 1455.U del Presidente del Tribunale);

5.2) procedure esecutive immobiliari e mobiliari

- tutti gli atti relativi al deposito di **riparti parziali e finali nelle esecuzioni immobiliari**, perché con provvedimento del 18.03.2002 è stato disposto che tutti i professionisti delegati depositino i riparti, se vi è liquidità superiore a € 40.000,00;
- le **istanze di liquidazione del compenso** a custode, delegato, esperto, stimatore;
- la **minuta del decreto di trasferimento**
- istanze di autorizzazione al pagamento delle spese di pubblicità
- le istanze di pagamento con F24 per cancellazione gravami
- la rinuncia agli atti esecutivi
- istanze ex art. 624bis cpc
- le opposizioni all'esecuzione
- i **provvedimenti del Giudice dell'esecuzione**, sulle istanze su indicate
- istanze di conversione del pignoramento
- i **provvedimenti di liquidazione del compenso nei procedimenti in cui vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato** (giusta provvedimento del 18.03.2020, nr. 1455.U del Presidente del Tribunale).

**Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)